

COMUNE DI TEORA

STATUTO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura giuridica

Il comune di Teora (AV) è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.

Art. 2 Territorio, sede ed emblemi.

1. Il territorio del Comune di Teora confina con quello del Comune di Caposele, Lioni, Morra de Sanctis e Conza della Campania.
 2. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nella propria sede sita in Largo Europa, per particolari motivi ed in via eccezionale il Consiglio può riunirsi anche in altra sede, previa tempestiva comunicazione alla cittadinanza.
 3. Il Comune ha un proprio gonfalone il cui originale è custodito nell'Ufficio del Sindaco ed un proprio stemma.
 4. Lo stemma ufficiale così descritto: "tre monti sormontati da un toro con una T centrale e tre stelle su fondo celeste" il tutto incorniciato in uno scudo con una corona sovrastante, e, la cui riproduzione grafica viene allegata al presente Statuto e custodita presso la residenza Municipale.
 5. Il Gonfalone, delle dimensioni di cm. 95 x cm. 160, in (seta) raffigura in campo color azzurro lo Stemma Ufficiale del Comune.
- Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco o chi ne è delegato, che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme; un apposito regolamento può disciplinare le modalità ed occasioni in cui l'Amministrazione civica viene rappresentata dal Gonfalone e dagli organi di Governo.
- Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 3 Scopi sociali dell'attività

1. Il Comune promuove il benessere civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità concorre nei limiti delle proprie competenze a tutelare la salute dei cittadini, assicura la prestazione dei servizi curando la realizzazione delle opere e degli interventi necessari per lo svolgimento degli stessi.
2. Il Comune, inoltre, garantisce, per quanto possibile, la partecipazione dei cittadini singoli o associati al governo politico ed amministrativo della comunità promuovendo ed incoraggiando il libero svolgimento della vita sociale cittadina nella pluralità dei gruppi delle organizzazioni sociali, delle aggregazioni di volontariato favorendo e sostenendo lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.

Art. 4 Funzioni

1. Il Comune rappresenta la propria comunità; è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Campania, dalla Provincia e dalla Comunità Montana (Alta Irpinia).
2. Esso esercita le proprie funzioni precipuamente nei settori organici dei servizi sociali ed alla persona, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 5 Servizi sociali

1. Nel settore dei servizi sociali ed alla persona spettano in particolare al Comune le funzioni concernenti la prevenzione e l'attività sanitaria, l'assistenza sociale, l'assistenza scolastica. ed i servizi per la realizzazione del diritto allo studio la promozione e lo svolgimento di attività culturali, la promozione di attività ricreative sportive e del tempo libero.
2. Nel quadro delle medesime funzioni il Comune al fine di tutelare la dignità ed i diritti di tutti i cittadini, si farà carico di studiare attentamente e sistematicamente le situazioni di bisogno e di emarginazione presenti nel territorio, e promuoverà una politica sociale idonea ed efficace, che favorirà una vita dignitosa ed una piena realizzazione della persona umana nonché il reinserimento della stessa in tutte le forme di vita sociale.

Art. 6 Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Nel settore dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio promuove ed attua un organico assetto del territorio comunale, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, industriali e commerciali, delle attività agricole e artigianali, delle infrastrutture sociali e delle opere di preminente interesse pubblico.
2. Il Comune ispira la propria azione alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 7 Sviluppo economico

Nel settore dello sviluppo economico, tenendo conto della preminente natura agricola e terziaria dell'economia cittadina, tutela e valorizza lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato, disciplina le attività commerciali, promuove attività turistiche, concorre altresì allo sviluppo ed al sostegno della economia cittadina attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, destinati alla realizzazione di strutture agricole e impianti di carattere industriale, artigianale, commerciale, e turistico. A tal fine il comune darà vita e/o parteciperà a tutte le forme di sostegno allo sviluppo economico, sia in modo singolo che associato con altri soggetti pubblici che con associazioni sindacali e dei datori di lavoro che direttamente con soggetti privati.

Art. 8 Forme di cooperazione

1. Il Comune intende favorire ogni forma di cooperazione con altri Comuni, Comunità Montana, provincia, Regioni, altri soggetti pubblici e con altre Nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali nella realizzazione delle funzioni proprie e finalità attribuite o delegate. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso le forme di gemellaggio.
2. In particolare, il comune procederà alla gestione in forma singola di ogni nuova funzione o servizio attribuito ad esso solo a seguito di motivata valutazione negativa sulla possibilità di procedere ad una gestione associata con altri soggetti pubblici o alla delega ad altri enti locali di tale competenza.

Art. 8 BIS Partecipazione alla istituzione del Parco Nazionale dei Monti Picentini.

Il Comune di Teora nel perseguire l'attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente attraverso la salvaguardia dei caratteri naturali, storici, sociali, culturali ed economici del territorio, aderisce alla istituzione, del Parco Nazionale dei Monti Picentini e promuove iniziative finalizzate alla sua realizzazione.

Art 8 TER Difensore civico comunale

1. E' istituito l'Ufficio del difensore civico comunale al cui titolare, nominato con le modalità appresso indicate, competono le funzioni di tutela degli interessi non garantiti giuridicamente ai cittadini o per i quali non sono stati esperiti o non sono esperibili rimedi giurisdizionali.
2. Il difensore civico è nominato per un quinquennio con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri comunali mediante appello nominale.
3. Per ricoprire tale carica, l'eligendo deve possedere qualità professionali e competenza amministrativa accertata ed aver compiuto il trentesimo anno di età ed essere moralmente meritevole di ricoprire un incarico pubblico nell'interesse della collettività comunale.
4. Egli, prima di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco e davanti al consiglio comunale, con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
5. Non possono essere eletti all'Ufficio del Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e i componenti degli organi direttivi dei consorzi;
 - b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti e aziende pubbliche;
 - c) quanti si sono candidati ad elezioni di qualsiasi tipo nel quinquennio antecedente le data di designazione.
6. Il difensore civico all'atto dell'assunzione dell'Ufficio si impegna moralmente per iscritto a non candidarsi alle elezioni comunali successive allo svolgimento del proprio incarico, né ad altre elezioni amministrative o politiche che comprendono il territorio del Comune.
7. Il difensore civico dura in carica cinque anni, e può essere confermato una sola volta. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con voto di consiglio comunale di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, inoltre può essere sospeso se rinviato a giudizio per un delitto non colposo e revocato in caso di condanna definitiva.
8. Il difensore civico formula annualmente al Consiglio, che ne discuterà in una apposita seduta, una relazione sulla gestione dell'ente nella quale evidenzierà in modo particolare i problemi rilevati in termini di efficienza, tempestività, correttezza e trasparenza della attività amministrativa.
9. Il difensore civico, limitatamente alle responsabilità riconducibili ai titolari degli uffici può, mediante denuncia inviata al Sindaco, dare inizio alle procedure disciplinari per l'accertamento delle responsabilità e l'irrogazione della sanzione prevista dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
10. I cittadini interessati e le Associazioni di interesse locale possono adire l'Ufficio del Difensore Civico per sollecitarne l'intervento nei casi di violazioni delle norme legislative, statutarie e regolamentari sul diritto all'informazione, all'accesso ed alla pubblicità delle procedure amministrative, nonché alla violazione delle norme di tutela del diritto alla riservatezza.
11. Nei casi di violazione delle leggi n.241/90 e n. 675/96, l'Ufficio del Difensore Civico può essere attivato quando non è possibile l'azione giurisdizionale o dinanzi al Garante per la tutela della privacy o comunque essa

non è stata ancora attivata.

12. Il Difensore Civico ha facoltà di chiedere dati e notizie all'Amministrazione interessata, e di accedere agli uffici consultando - per il tramite del Funzionario Responsabile- gli atti e la documentazione necessari. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto di Ufficio. Il Difensore, nell'ipotesi in cui, in esito agli accertamenti o all'indagine svolta, ritenga fondata la richiesta del cittadino, si rivolge al Sindaco proponendo l'annullamento dell'atto adottato o il compimento dell'atto dovuto.

13. Il Difensore Civico ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale, e dispone di un segretario scelto tra il personale dipendente dall'Amministrazione stessa. Il Difensore Civico gode di un trattamento indennitario pari a quello riconosciuto agli Assessori del Comune.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 9

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il sindaco. Gli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Elezione, composizione, durata in carica.

1. Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 12 consiglieri.

2. Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio rimane comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 11 Funzioni, diritti e poteri dei consiglieri

1 I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2 I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio e possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa. Ad essa deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni, il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali e delle relative risposte, privilegiando forme che consentono l'informazione dei cittadini e la tempestività dell'esame delle istanze.

3 Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché delle aziende ed enti dipendenti tutte le informazioni e notizie in loro possesso. In particolare devono essere depositati e messi a disposizione dei consiglieri tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale.

4 Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dall'apposito regolamento interno del consiglio comunale.

5 I consiglieri possono svolgere incarichi di indirizzo, impulso, istruttoria, coordinamento e controllo su diretta attribuzione del Sindaco in materie di particolare importanza.

6 Le aspettative, i permessi, le indennità, i rimborsi spese e l'assistenza in sede processuale per i fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

7 In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'unione Europea per il tempo in cui l'organo esercita le proprie funzioni ed attività. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

Art. 11 BIS Decadenza dei consiglieri

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica se, senza giustificata ragione, da produrre preventivamente o entro il mese successivo all'ufficio per il funzionamento del Consiglio Comunale, non partecipa a tre sedute Consiliari consecutive o cinque non consecutive.

2. Il procedimento di decadenza è attivato su iniziativa motivata del Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale e può essere altresì avviato da uno o più componenti del Consiglio.

3. L'iniziativa deve essere approvata, perchè si possa procedere alla contestazione, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio con votazione nei modi previsti dal successivo comma.

4. Il Consiglio Comunale, previa contestazione scritta degli addebiti, da parte del Sindaco Presidente del Consiglio Comunale, e acquisite entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione le controdeduzioni del Consigliere comunale, ove ravvisi la sua responsabilità, ne pronuncia la decadenza a maggioranza assoluta dei componenti, a scrutinio segreto e in seduta segreta.

Art. 12 Dimissioni dei consiglieri

Le dimissioni della carica di consigliere, indirizzate al consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale, di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 13 Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Le competenze del consiglio sono relative agli atti fondamentali tassativamente indicati dalla legge.

3. Rientrano, inoltre, tra le competenze del consiglio le nomine delle commissioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché del revisore dei conti.

Art. 14 Prima adunanza

1. La prima seduta dopo le elezioni del consiglio comunale è convocata dal sindaco, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorché non sia stato

prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti.

3. La seduta è pubblica ed i consiglieri della cui ineleggibilità o incompatibilità si discute possono partecipare alla seduta ed alla votazione.

4. Nella stessa seduta si procede alla surroga dei consiglieri non convalidati.

5. La seduta prosegue con il giuramento del sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale.

Art. 15 Riunioni

In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 16 Adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei componenti il Consiglio.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni. Nelle votazioni a scrutinio segreto, si computano anche le schede bianche e nulle. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata perché inefficace.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 17 Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco se consigliere comunale. Nel caso in cui il Vice Sindaco non dovesse essere scelto tra i consiglieri comunali e in caso di contemporanea assenza del sindaco e del Vice Sindaco consigliere il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

2. Il consigliere anziano è il consigliere comunale che ha ottenuto la cifra elettorale individuale più alta con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di sindaco risultati eletti in caso di parità di voti il più anziano di età.

3. Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute; dirige o modera la discussione nell'ordine prestabilito; concede la facoltà di parlare; mantiene l'ordine della seduta; indice e proclama i risultati, delle votazioni; fa osservare il regolamento interno; assicura che ai consiglieri sia fornita una adeguata e preventiva informazione sugli argomenti da trattare; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; insedia le commissioni consiliari.

Art. 18 Votazioni

1. Le votazioni per le deliberazioni vengono svolte generalmente a scrutinio palese ed, eccezionalmente, a scrutinio segreto nei casi specificatamente.

previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario Comunale o di chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, il quale deve contenere le deliberazioni assunte con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi dei consiglieri intervenuti, nonché degli adempimenti previsti dal regolamento.

3. Il processo verbale viene letto, se richiesto, ed approvato nella seduta successiva, ed è sottoscritto dal Sindaco o da chi lo sostituisce e dal Segretario verbalizzante.

Art. 19 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai Gruppi Consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze globali dei gruppi e la loro consistenza numerica.

3. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo il cui funzionamento è stabilito dal regolamento.

4. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco Presidente del Consiglio Comunale ed ha compiti di istruzione degli argomenti all'esame del Consiglio, di delibazione del calendario, degli argomenti delle riunioni del Consiglio, dell'ordine dei lavori e dei problemi di interpretazione del regolamento e di coordinamento della attività delle commissioni. In caso di contrasti la decisione spetta al Sindaco Presidente del Consiglio.

Art. 19 bis Presentazione delle linee programmatiche e loro verifica da parte del consiglio comunale

1. Il sindaco definisce con la collaborazione degli assessori le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro i quattro mesi successivi all'elezione e comunque prima dell'apertura della sessione di bilancio.

2. Dieci giorni prima della data stabilita per la presentazione al consiglio il sindaco deposita il documento programmatico presso l'Ufficio di segreteria dandone comunicazione ai consiglieri affinché gli stessi possano prendere conoscenza.

3. Le linee programmatiche di cui al comma precedente devono essere approvate dal consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Ciascun consigliere partecipa alla definizione delle linee programmatiche mediante presentazione di proposte ed integrazioni scritte sotto forma di emendamenti che saranno sottoposti all'approvazione del consiglio.

5. I consiglieri, nel corso della consiliatura, possono proporre adeguamenti delle linee programmatiche per sopravvenute nuove esigenze o priorità con le modalità di cui al comma precedente.

6. Il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

7. Il Sindaco, per quanto riguarda la verifica, presenta al consiglio una relazione sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 19 ter Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 19 quater Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Il regolamento ne determina la composizione, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.

I lavori delle commissioni consiliari sono, pubblici, salvo diversa previsione regolamentare per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.

Il Sindaco, gli Assessori, possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Art. 20 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

La commissione di indagine ha il potere di accedere a tutti gli atti di

ufficio inerenti la materia in esame e può sentire in merito i responsabili degli uffici.

La commissione relaziona al consiglio sul proprio operato.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.

E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 Composizione della Giunta Comunale

La Giunta Comunale si compone dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 4, compreso il Vice Sindaco. Gli assessori possono essere scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio ed aventi requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Il Vice Sindaco va scelto tra gli assessori consiglieri. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano ai lavori del consiglio senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Art. 22 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore costituiscono oggetto di riserva di legge dello Stato.
2. Non possono far parte della Giunta, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Per gli assessori fino al secondo grado.

Ar. 23 Revoca degli assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, compreso il vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art. 24 Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è informata al principio della collegialità.
2. Ciascun assessore è preposto a svolgere compiti di indirizzo, impulso, coordinamento e controllo su singole materie conferiti dal Sindaco.
3. Il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco. In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore anziano per ordine di designazione del sindaco.
4. Il Sindaco è tenuto a comunicare al consiglio i compiti attribuiti agli assessori e le successive modifiche.

Art. 25 Attribuzioni della Giunta

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo di governo a competenza generale residua per tutte le deliberazioni aventi carattere di atti di indirizzo o di controllo politico amministrativo non riservati dalla legge al sindaco o al consiglio.
2. La giunta comunale riferisce al consiglio sulla propria attività una volta all'anno, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio. La relazione sarà svolta dal Sindaco o vi sarà una relazione da parte di ogni assessore sulla materia di propria competenza.
3. Rientra altresì nella competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 26 Adunanze e deliberazioni della giunta

1. La giunta comunale è convocata informalmente e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
4. Alle sedute della giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, con riferimento a particolari argomenti.

Art. 27 Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 28 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunali

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi

propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

CAPO III

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

Art. 29 Pubblicazione

Tutte le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Art. 30 Esecutività delle pubblicazioni

1. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 31 Invio all'organo di controllo

1. La legge stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni che devono essere sottoposte a controllo preventivo obbligatorio di legittimità all'organo di controllo.
2. Le deliberazioni dichiarate urgenti ed immediatamente eseguibili devono essere inviate entro cinque giorni dalla loro adozione.

Art. 32 Comunicazioni

Le deliberazioni adottate dalla giunta devono essere trasmesse in elenco ai capigruppo contestualmente all'affissione all'albo.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 33 Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale. In tale veste rappresenta l'ente e presiede il consiglio comunale e la giunta municipale.
2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge statale.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici .
5. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore come da indicazioni di legge.
7. Il Sindaco provvede, con suo atto, tenuto conto dei criteri posti dal Consiglio comunale e dandone comunicazione allo stesso nella prima seduta successiva, alla nomina alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 34 Competenze del Sindaco

Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale esercita, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede il consiglio e la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data;
- b) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- c) conferisce e revoca, sulla base dei criteri e per il periodo fissati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali ed esercita le funzioni di controllo sulla attività dell'ente;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e ne riferisce al consiglio;
- e) provvede a far osservare il presente statuto ed i regolamenti comunali;
- f) adempie alle altre attribuzioni conferitegli, oltre che dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti comunali;
- g) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplorazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) assume i necessari provvedimenti di urgenza in seguito al verificarsi di situazioni di emergenza o di forme particolarmente gravi di inquinamento atmosferico;
- i) promuove il coordinamento dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio, attraverso incontri periodici, anche finalizzati a specifici obiettivi.
- j) Indice i referendum comunali.

Art. 35 Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco

Il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, adempie alle attribuzioni di cui agli artt. 50 e 54 del DLGS n. 267/2000 nei servizi di competenza statale ed in particolare, adotta verificandone i presupposti di fatto e di diritto, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene e pulizia locale, avvalendosi degli uffici e servizi comunali. Trattandosi di funzioni di diretto interesse dello Stato, ne informa tempestivamente il Prefetto.

Art. 36 Rappresentanza legale e giudiziale dell'ente

1. Il sindaco è il rappresentante legale dell'ente nei giudizi di qualunque natura ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari.
2. La Giunta delibera l'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina del legale difensore.

Art. 37 Il Vice Sindaco

Il vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica. In caso di assenza o impedimento anche del Vice sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età.

CAPO V

LA PARTECIPAZIONE

Art. 38 Forme e modi della partecipazione

1. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini e del controllo sociale, a tutela sia di situazioni giuridiche soggettive che di interessi collettivi.
2. Il Comune assume - come principi fondamentali della propria azione la consultazione dei cittadini e la pubblicità degli atti posti in essere.
3. Il Comune promuove forme di partecipazione dei cittadini della Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. A tali fini essi sono parificati ai cittadini e godono dei diritti in materia di partecipazione previsti dal presente statuto. Per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica locale il Comune assicura un'adeguata informazione in particolare per quanto riguarda i loro diritti e doveri e promuove consultazioni su questioni di specifico interesse. Può essere istituita una specifica consulta.
4. Al fine delle partecipazione delle minoranze etniche l'amministrazione favorisce:
 - a) assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) L'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle legge vigenti;
5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 39 Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune valorizza, con concreti atti organizzativi e finanziari, le libere forme associative, ogni forma di aggregazione sociale o di gruppo, privilegiando le organizzazioni di volontariato e le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, sociali, religiose, nonché di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio, culturale ed artistico.
2. La valorizzazione delle libere forme associative può manifestarsi mediante interventi finanziari finalizzati o mediante la concessione in uso di immobili, previa necessarie convenzioni, secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento.
3. Al fine di rendere concreta la partecipazione dei cittadini organizzati in libere forme associative il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo criteri e modalità stabiliti nel relativo regolamento.
4. Tale regolamento garantirà che il diritto di accesso sia esercitato in forme compatibili con la tutela del diritto alla riservatezza. La garanzia del diritto alla riservatezza non deve comportare, di regola, la esclusione dal diritto di accesso, ma al più la sua limitazione sulla base del principio della pertinenza e della corrispondenza con le informazioni richieste.
5. Il comune riconosce il valore sociale delle associazioni e ne favorisce l'attività e la partecipazione all'amministrazione locale anche attraverso la consultazione su materia di specifico interesse ed il tempestivo esame di eventuali proposte.

Art. 40 Organismi e partecipazione

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione (consulte, comitati), rappresentativi delle categorie produttive, delle forze economiche e sociali.
2. In particolare il Comune può promuovere la costituzione delle seguenti consulte, disciplinandone la composizione con apposito regolamento:
 - a) consulta per l'ambiente ed il turismo;
 - b) consulta delle categorie produttive;
 - c) consulta del volontariato;
 - d) consulta degli handicappati e degli anziani;
 - e) consulta culturale dello sport, del tempo libero, dei problemi giovanili;
3. Gli organismi di partecipazione sono chiamati ad esprimere pareri su questioni di rilevante interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio economici, nonché su provvedimenti amministrativi di carattere settoriale inerenti la scuola, la cultura, i servizi sociali ed assistenziali, lo sport ed i problemi ambientali.

Art. 41 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Con apposito regolamento il Comune disciplina le forme, i modi ed i tempi per la partecipazione al procedimento amministrativo secondo i principi generali in materia contenuti in particolare nel DLGS n. 267/2000 e nella legge n. 241/90.
2. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o su interessi collettivi o diffusi, prevede l'intervento partecipativo degli interessati, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Tale intervento avviene attraverso la visione degli atti relativi al procedimento e la presentazione di memorie scritte contenenti valutazioni, considerazioni e proposte che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, sempre che siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.
4. Il Comune, pertanto, è tenuto a dare notizia dell'avviso del procedimento ai soggetti portatori di interessi, pubblici e privati, ed alle associazioni- o comitati portatori di interessi diffusi, mediante comunicazione nella quale devono essere indicati l'ufficio, il funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto dello stesso e le modalità per prendere visione degli atti.
5. Nell'esercizio del diritto di accesso il comune avrà cura di assumere tutte opportune misure affinché sia garantita la massima tutela alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli aventi natura sensibile.

Art. 42 Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei propri cittadini, chiamandoli ad esprimersi, mediante strumenti idonei, su questioni di rilevante interesse e sempre che riguardino materia di esclusiva competenza locale.
2. Il regolamento di attuazione stabilisce in dettaglio le modalità ed i termini delle consultazioni, che comunque non hanno effetto vincolante nei confronti degli organi comunali, salvo che per l'obbligo di esame delle richieste stesse.
3. La consultazione può essere svolta anche attraverso modalità telematiche sondaggi di opinioni, assemblee.

Art. 43 Istanze, petizioni, proposte

1. La partecipazione dei cittadini alla funzione di indirizzo politico amministrativo del Comune si articola anche nella possibilità di presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte su materia di esclusiva competenza comunale. Esse sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o di situazioni giuridiche soggettive.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate in forma scritta alla segreteria del Comune. Le stesse, una volta dichiarate ammissibili dalla Giunta sentito il parere del Segretario, devono essere esaminate

tempestivamente dagli organi comunali competenti, comunque non oltre trenta giorni. I criteri per l'ammissibilità nonché le ulteriori modalità per l'esame delle stesse saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 44 Referendum

1. E' ammesso il referendum, sia consultivo che abrogativo, per consentire alla popolazione di esprimersi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale che sono state oggetto di disciplina in una deliberazione su materie di esclusiva competenza del Comune.
2. Il potere di iniziativa può essere attivato su deliberazione dello stesso consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti o su richiesta di n.200 (duecento) cittadini del Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per il referendum consultivo e di n. 300 per quello abrogativo.
3. Non possono essere oggetto di referendum gli atti che hanno un contenuto vincolato per effetto di norme statali o regionali, nonché le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'imposizione di tasse, tributi e tariffe al piano regolatore e le deliberazioni che non hanno la natura di provvedimenti di carattere generale.
4. Le richieste di referendum di iniziativa popolare indirizzate al Sindaco, vanno presentate alla segreteria del comune che provvede formalmente alla verifica della regolarità delle firme raccolte, ne rilascia ricevuta e la comunica al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari, al difensore Civico se in carica.
5. E' assoggettato al giudizio di ammissibilità del Difensore Civico se nominato ed in carica o in mancanza del Segretario Comunale (oppure di un'apposita commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Difensore Civico, se in carica. La raccolta delle firme deve concludersi entro 60 giorni dalla consegna ai promotori dei modelli da parte del Comune, pena la decadenza della richiesta. La verifica della regolarità delle firme è effettuata entro 10 giorni dal deposito dal responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune.
6. La richiesta di referendum di iniziativa consiliare può essere presentata da 1/5 dei componenti il Consiglio al Sindaco e viene discussa e votata dal C.C. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla presentazione, previa acquisizione del parere non vincolante del Difensore Civico se in carica o del Segretario Comunale circa l'ammissibilità e la correttezza del quesito referendario. La richiesta, illustrata al Consiglio dal primo firmatario, è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del C.C..
7. Il Referendum è indetto con decreto sindacale previa delibera del C.C. e deve aver luogo entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
8. Hanno diritto di voto oltreagli iscritti nelle liste elettorali del comune i cittadini che alla data di presentazione del quesito referendario hanno compiuto il 16° anno di età.
9. Il referendum è valido se partecipa alla consultazione almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto e la proposta è accolta se ottiene la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.
10. Il risultato del Referendum consultivo non ha effetto vincolante per l'Amministrazione Comunale. Tuttavia gli organi competenti devono deliberare sull'oggetto referendario entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione motivando la eventuale decisione contrastante con l'orientamento espresso dai cittadini.
11. Il risultato del Referendum abrogativo è invece vincolante per l'Amministrazione comunale. Pertanto, in caso di esito favorevole l'organo competente dichiara l'avvenuta abrogazione delle disposizioni oggetto della consultazione.
12. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali né nell'anno precedente la scadenza ordinaria del C.C. e nei 6 mesi successivi alla sua elezione.

13. E' fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno 5 anni dal suo rigetto.

14. L'Istituto referendario sarà oggetto di apposito regolamento disciplinante tra l'altro le fasi del procedimento del referendum di iniziativa consiliare e di quello di iniziativa popolare, la indizione del referendum, le operazioni preelettorali, di voto, e di scrutinio.

Art. 45 Diritto di informazione e di accesso

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini alla informazione sull'attività amministrativa dei suoi organi, che assicura mediante idonei strumenti di comunicazione.

2. Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che disciplinerà anche la possibilità di ottenere il rilascio di copia degli stessi, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

3. L'esercizio del diritto di accesso si deve svolgere in forme tali da garantire il rispetto del diritto alla riservatezza.

Art. 46 Pari opportunità

Il Comune promuove azioni che favoriscano l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi a tutti i livelli dell'amministrazione.

Negli organi collegiali e di governo del Comune ad eccezione del Consiglio per cui stabilisce la legge nonché degli enti aziende ed istituzioni dipendenti, viene garantita la presenza di componenti di entrambi i sessi. Eventuali deroghe vanno motivate e comunicate al Consiglio.

Il Comune inoltre:

- a) riserva alle donne un terzo di posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso;
- b) adotta direttive idonee ad assicurare pari dignità agli uomini e alle donne sul posto di lavoro
- c) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
- d) adotta secondo le modalità previste dalla legge tutte le misure idonee all'attuazione delle direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 47 Personale dipendente

1. I dipendenti del comune sono inquadrati in una dotazione organica.

2. L'Amministrazione privilegia l'utilizzo dei ruoli professionali dipendenti anche attraverso il conferimento di incarichi singoli o in equipe. Al personale che si trova in condizioni professionali l'Amministrazione consente, ove gli stessi si siano collocati preventivamente in part time, l'esercizio di attività libero-professionali compatibili con i compiti d'ufficio al di fuori del territorio comunale e previa autorizzazione.

3. La struttura organizzativa dell'ente, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento della attività istituzionale, si può articolare in servizi, uffici ed aree funzionali.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati

5. Il regolamento disciplina, in particolare:

- a) la dotazione organica del personale.
 - b) le Procedure per il reclutamento del personale, riservando ad apposito regolamento le modalità dei concorsi e delle progressioni ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità;
 - d) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi cui siano stati conferiti dal sindaco incarichi dirigenziali;
 - e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e, con convenzioni a termine, nonché di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato per la copertura di posti vuoti nella dotazione organica;
 - f) le modalità e le forme dell'esercizio delle attività libero-professionali;
 - g) le modalità di esercizio dell'istituto della direttiva, che può essere impartita dal sindaco e/o dalla giunta al segretario ed ai responsabili cui sono conferiti incarichi dirigenziali.
 - h) le modalità di valutazione da parte dell'apposito nucleo della capacità manageriale e dei risultati della attività dei responsabili cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e, da parte dei dirigenti, del restante personale dell'ente. Il nucleo di valutazione annualmente è tenuto a redigere e trasmettere al sindaco ed alla giunta una specifica relazione.
6. Il Comune promuove e realizza l'aggiornamento e la formazione professionale e del proprio personale, migliorandone le prestazioni anche attraverso l'ammodernamento delle strutture e degli strumenti.
7. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, in applicazione dei principi contenuti nello statuto dei lavoratori, nelle altre leggi e nei contratti che disciplinano la materia.

Art. 48 Il Segretario

- 1. Il Comune ha un segretario titolare. Il segretario comunale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, collabora con il Sindaco e con gli altri organi elettivi e burocratici.
- 2. Il Segretario Comunale, il cui stato giuridico ed economico è regolato da legge dello Stato, savraintende, dirige e coordina, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, che lo nomina per la durata del mandato amministrativo e che può motivatamente revocarlo prima della scadenza del mandato stessi, da cui dipende funzionalmente, gli uffici ed i servizi comunali, esercitando funzioni di impulso e controllo nei confronti del personale ed, avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi stessi.
- 3. Il segretario partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e di consiglio curandone la verbalizzazione.
- 4. Il segretario è organo di consulenza giuridico amministrativa dell'amministrazione. Su direttiva del Sindaco, ed anche a richiesta degli assessori, in conformità ai dettati della disciplina regolamentare, adotta i provvedimenti burocratici necessari per il conseguimento della razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.
- 5. Il Segretario svolge tutte le altre attribuzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 6. Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 49 Attribuzioni dei responsabili cui sono conferiti incarichi dirigenziali

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le funzioni, i compiti e i requisiti soggettivi ed oggettivi e le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali da parte del sindaco, nonché di individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
 2. La normativa regolamentare deve uniformarsi fundamentalmente al principio della distinzione tra la funzione politica e funzione dirigenziale e dell'autonomia tra gestione politica e compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici elettive, e gestione che, invece, appartiene agli organi burocratici.
 3. I responsabili dei servizi agiscono in piena autonomia tecnica, contabile di decisione e di direzione, secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti e dalla legge.
 4. I responsabili dei servizi cui sono conferiti incarichi dirigenziali rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione.
 5. Spetta, in particolare, ai dirigenti presiedere le commissioni di concorso e di gara.
 6. I Responsabili dei Servizi curano sotto la propria responsabilità l'attuazione delle delibere e dei provvedimenti del Consiglio e della Giunta sono responsabili dell'istruttoria delle delibere e provvedono ai relativi atti esecutivi.
- Sono di competenza dei responsabili gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali le diffide nonché l'assunzione di provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 50 Pareri preventivi

I pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, cui sono tenuti rispettivamente il responsabile del servizio interessato e quello del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del DLGS n. 267/2000, devono essere espressi formalmente e riportati nella deliberazione.

Art. 51 Organizzazione degli uffici comunali

1. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità e la elasticità delle strutture, con un lavoro non per singoli atti ma in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire.
2. L'organizzazione del lavoro deve essere articolata sull'analisi e sull'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavori ottimali e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.

TITOLO IV

Art. 52 Bilancio e programmazione

1. Il sistema finanziario e contabile del comune è regolato dalle norme di legge e dal regolamento di contabilità.
2. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio comunale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
3. Nella gestione dei tributi propri l'ente si adegua ai principi contenuti nella legge n. 212/2000 e prevede che il diritto di interpello sia esercitato nei confronti del dirigente dell'ufficio tributi.

Art. 53 Controlli di gestione

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno consentire, oltre al controllo finanziario e contabile; anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. Nessuna spesa potrà essere disposta senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio finanziario.
3. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio i tempi e le procedure di applicazione di tali principi.

Art. 54 Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adequata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal responsabile del servizio patrimonio.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 55 I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci

consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. "Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti attraverso idonee forme di consultazione anche a campione ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze della domanda.

Art. 56 L'Azienda Speciale

L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 57 L'Istituzione

L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività

dell'Istituzione.

Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.

Art. 58 Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un revisore dei conti sulla base delle regole dettate dalla legge.
2. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo gravi inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Non è prevista la sua cessazione allo scadere del mandato del Consiglio Comunale. Il regolamento prevede le modalità di decadenza e di revoca.

Art. 59 Prerogative del revisore

1. Il revisore dei conti ha diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell'Ente, oltre che di forme di collaborazione permanente con la sua struttura burocratica. Egli, nell'esercizio della sua funzione, può accedere a tutti gli atti, documenti e notizie, di cui è in possesso l'Amministrazione, senza il limite del segreto di ufficio.
2. Il revisore dei conti può essere sentito dal Consiglio e dalla Giunta con particolare riferimento alla materia economica, finanziaria e contabile.

Art. 60 Funzioni del revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento:
 - a) collabora con il consiglio comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, con un ruolo di consulenza tecnico-contabile;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità della intera gestione contabile e finanziaria dell'ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili, espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti dalla programmazione e regolamentazione interna dell'ente stesso;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. La consulenza tecnico-contabile del revisore dei conti nei confronti degli organi comunali ed in particolare del consiglio in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente viene espletata anche attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.
3. Il revisore dei conti non si limita alla mera verifica formale degli atti ma esprime rilievi e propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.
4. Il revisore dei conti risponde comunque della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
5. E' previsto il regolamento che disciplina le funzioni del revisore dei conti.

TITOLO V

ASSOCIAZIONISMO TRA GLI ENTI LOCALI

Art. 61 Rapporti tra le autonomie locali

1. Per il migliore raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, il Comune di Teora, nell'esercizio, dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento ottimale dei servizi, conforma la propria attività amministrativa al principio associativo, della cooperazione e della collaborazione, con le altre Autonomie Locali, sia di pari livello sia di livello superiore, con soggetti pubblici e privati.
2. Per la gestione di attività ed opere, il comune, d'intesa con la provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici locali previste dalla legge.
3. Nell'attività di collaborazione alla programmazione, il comune avanza annualmente proposte alla Provincia, ai fini della pianificazione economica territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale.

Art. 62 BIS Figure di cooperazione

Nell'espletamento di funzioni e servizi di interesse comune, il Comune si avvale di figure semplici e complesse di cooperazione. A tal fine il consiglio comunale adotta apposito atto amministrativo, generale che disciplina il contenuto essenziale del rapporto.

Art. 63 Figure semplici di cooperazione

Sono figure semplici di cooperazione:

- a) l'accordo amministrativo: esso è concluso tra il comune ed altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività, generalmente continuative, di interesse comune.
- b) le conferenze dei servizi: esse possono essere organizzate dal Comune quando deve acquisire intese, pareri, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, prima di assumere determinazioni coinvolgenti interessi comuni.
- c) le convenzioni volontarie: il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali o con la Provincia. La convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, deve riguardare la gestione di quei servizi che, per la loro natura, non richiedono né la creazione di più complesse figure di cooperazione, né alcuna struttura giuridica ed organizzativa stabile e dotata di una distinta personalità giuridica.

Art. 64 Figure complesse di cooperazione

Sono figure complesse di cooperazione:

- a) Il consorzio: esso è istituito per la gestione di quei servizi pubblici che, per il loro, carattere funzionale o per le loro caratteristiche dimensionali, richiedono una particolare struttura operativa e gestionale, tecnicamente attrezzata, con la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti., che esorbita dall'autonomia dell'Ente.
- b) L'unione dei Comuni: essa gestisce una pluralità di servizi o funzioni in forma associata con altri comuni. L'unione si costituisce mediante l'approvazione da parte del consiglio comunale, con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, dell'atto costitutivo e dell'apposito regolamento dell'unione che disciplinerà le forme di partecipazione dei comuni, gli organi ed i servizi da unificare, nonché i rapporti finanziari.
- c) L'accordo di programma: il Comune favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di un'opera pubblica che lo

riguarda, ma trascende l'interesse strettamente locale. L'accordo di programma deve assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Ove comporti variazioni degli strumenti urbanistici o dei programmi già deliberati l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio entro 30 giorni.

TITOLO VI

POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 65 Principi ispiratori dello statuto

1. La disciplina statutaria si ispira al principio della completezza del quadro normativo e della certezza del diritto locale.
2. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 66 Modalità di revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di modifica ed integrazioni dello statuto anche riguardanti singoli articoli sono approvate con le stesse modalità e procedure previste per la sua adozione, purché siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima revisione, fatta eccezione per il caso in cui siano determinati dalla esigenza di adeguamento a norme di leggi di principio intervenute successivamente e che dettano principi in contrasto con previsioni dello statuto.
2. Ogni iniziativa in materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta, se non sia decorso un anno dalla sua reelezione.

Art. 67 Potestà regolamentare

1. L'esercizio della potestà regolamentare è espressione dell'autonomia politica e normativa del Comune.
2. I regolamenti attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente statuto.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comune procederà alla revisione dei regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie.

Art. 68 Ambito di applicazione dei regolamenti e limiti

I regolamenti, di cui alla legge, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con i principi delle leggi e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non hanno efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse.

Art. 69 Procedimento di formazione ed approvazione dei regolamenti

1. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati onde consentire agli stessi la presentazione di osservazioni o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
2. I regolamenti, salvo espressa indicazione di legge, sono approvati dal consiglio comunale, con voto palese ed a maggioranza assoluta dei componenti, tranne il regolamento di funzionamento del consiglio che è approvato a maggioranza assoluta dei voti. Per l'approvazione dei singoli articoli è

sufficiente la maggioranza dei presenti.

3. I regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della delibera approvativa a seguito dello scadere del termine di pubblicazione della stessa all'albo pretorio in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione. I regolamenti soggetti a controllo entrano in vigore con l'apposizione del visto da parte dell'Organo di Controllo.